

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 145 del 27 febbraio 2024

NORME PER IL SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo definisce l'oggetto e aggiorna le finalità già previste all'articolo 1 della l.r. 51/1997, che viene abrogata con la presente legge. In particolare, afferma che la Regione intende sostenere l'informazione locale al fine di promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini, dell'attività svolta dalla Regione, favorire la diffusione della cultura regionale e la divulgazione delle notizie di interesse per la comunità marchigiana, preservare il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza di informazione, scongiurare l'impovertimento del panorama informativo locale, salvaguardare i livelli occupazionali e sostenere gli investimenti.

L'obiettivo è tanto quello di adeguare le disposizioni interne al nuovo quadro normativo di riferimento – e in particolare al nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al d.lgs. 208/2021 –, quanto quello di rilanciare le misure a sostegno di un settore, quale quello dell'emittenza radiotelevisiva e dell'editoria locale, che negli ultimi anni è stato interessato da processi di innovazione tecnologica ma anche da una profonda crisi.

La norma non comporta oneri in quanto enuncia l'oggetto e le finalità della legge.

Articolo 2 (Interventi regionali a sostegno dell'informazione locale)

L'articolo definisce gli interventi che per le suddette finalità saranno posti in essere, ossia l'erogazione di contributi per l'attività di informazione svolta e di contributi per gli investimenti, in continuità con quanto già previsto all'articolo 2 della l.r. 51/1997. La portata innovativa consiste nell'aggiornamento delle iniziative promosse (promozione dell'immagine della Regione; fruibilità in logica multicanale dei prodotti radiotelevisivi ed editoriali; sensibilizzazione dei cittadini sui tempi del rispetto della legalità, dell'ambiente e della parità di genere tra uomo e donna; formazione, stabilizzazione e incremento del personale; digitalizzazione e modernizzazione degli impianti e dei sistemi di produzione).

Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in complessivi 1.200.000,00 euro.

La quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base della congruità dei contributi erogabili ai destinatari degli interventi previsti per il perseguimento delle suddette finalità e corrisponde alle autorizzazioni di spesa contenuta nella Tabella E della l.r. 25/2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)), già iscritte nel bilancio vigente.

Quanto alla morfologia della spesa, si specifica che trattasi di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa, avente carattere continuativo.

Si riporta lo schema contabile dei nuovi capitoli da istituire ai fini della gestione degli interventi previsti dalla presente legge:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to anno 2024	Stanziamen- to anno 2025	Stanziamen- to anno 2026	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	CNI (capitolo di nuova istituzione)	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2, c. 1; quantificazione effettuata sulla base della congruità dei contributi erogabili ai destinatari degli interventi previsti per il perseguimento delle suddette finalità e corrispondente alle risorse disponibili nel bilancio vigente; si tratta di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa.

Missione 1 Programma 1 Titolo 2	CNI (capitolo di nuova istituzione)	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2, c. 2; quantificazione effettuata sulla base della congruità dei contributi erogabili ai destinatari degli interventi previsti per il perseguimento delle suddette finalità e corrispondente alle risorse disponibili nel bilancio vigente; si tratta di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa.
Totale complessivo			400.000,00	400.000,00	400.000,00	

Alla copertura degli oneri si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti disponibili già iscritti per la medesima finalità nello stato di previsione della spesa del bilancio vigente e autorizzati nella Tabella E della l.r. 25/2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)), come da schema di dettaglio sotto riportato:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento o disponibile anno 2024	Stanziamiento disponibile anno 2025	Stanziamiento disponibile anno 2026	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	201011012 3	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità - fondi interamente disponibili alla data di approvazione della proposta.
Missione 1 Programma 1 Titolo 2	201012000 4	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità - fondi interamente disponibili alla data di approvazione della proposta.
Totale complessivo			400.000,00	400.000,00	400.000,00	

La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Articolo 3 (Destinatari degli interventi)

L'articolo individua i destinatari dei contributi e fissa i requisiti per accedervi. Rispetto all'ordinamento vigente di cui alla l.r. 51/1997, la platea dei destinatari viene ora individuata tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, da un lato, e normativa, dall'altro lato. In particolare, i destinatari sono: i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, le emittenti radiofoniche e i soggetti esercenti l'editoria elettronica in ambito locale.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

Articolo 4 (Attuazione degli interventi)

L'articolo demanda alla Giunta regionale il compito di definire annualmente i criteri e la procedura per l'assegnazione dei contributi, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e previo parere della Commissione consiliare competente. Alla Giunta è inoltre riservata la definizione di dettaglio degli ulteriori requisiti per accedere alle misure di sostegno.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Articolo 5 (Aiuti di Stato)

L'articolo sottopone la concessione dei contributi a sostegno dell'informazione locale al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

**Articolo 6
(Clausola valutativa)**

L'articolo attribuisce al Consiglio regionale la valutazione dei risultati e dell'efficacia degli interventi attuati e, a tal fine, impegna la Giunta regionale a presentare un'apposita relazione alla competente Commissione consiliare con cadenza biennale.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

La norma non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

**Articolo 7
(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo riporta le disposizioni finanziarie. Si riepilogano pertanto l'attestazione di onerosità e le relative modalità di copertura già esplicitate nel commento all'articolo 2.

Il comma 1 autorizza la spesa massima complessiva di euro 1.200.00,00 a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026 e così suddivisa:

- a) euro 400.000,00 nell'anno 2024, di cui 280.000,00 di spesa corrente e 120.000,00 di spesa di investimento;
- b) euro 400.000,00 nell'anno 2025, di cui 280.000,00 di spesa corrente e 120.000,00 di spesa di investimento;
- c) euro 400.000,00 nell'anno 2026, di cui 280.000,00 di spesa corrente e 120.000,00 di spesa di investimento.

Si riporta lo schema contabile dei nuovi capitoli da istituire per la presente legge:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanzamento anno 2024	Stanzamento anno 2025	Stanzamento anno 2026	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	CNI (capitolo di nuova istituzione)	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Stanzamento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2, c. 1; quantificazione effettuata sulla base della congruità dei contributi erogabili ai destinatari degli interventi previsti per il perseguimento delle suddette finalità e corrispondente alle risorse disponibili nel bilancio vigente; si tratta di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa.
Missione 1 Programma 1 Titolo 2	CNI (capitolo di nuova istituzione)	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Stanzamento iscritto con questa legge per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2, c. 2; quantificazione effettuata sulla base della congruità dei contributi erogabili ai destinatari degli interventi previsti per il perseguimento delle suddette finalità e corrispondente alle risorse disponibili nel bilancio vigente; si tratta di spesa determinata con legge come limite massimo di spesa.
Totale complessivo			400.000,00	400.000,00	400.000,00	

Si specifica che i capitoli sopra citati saranno istituiti e sarà assegnata la relativa numerazione in fase di attuazione della presente legge, una volta approvata.

Il comma 2 stabilisce che la copertura della spesa autorizzata è garantita dalle risorse regionali disponibili già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026 a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali" come di seguito:

- a) per l'anno 2024, euro 400.000,00 di cui 280.000,00 di spesa corrente e 120.000,00 di spesa di investimento;
- b) per l'anno 2025, euro 400.000,00 di cui 280.000,00 di spesa corrente e 120.000,00 di spesa di investimento;
- c) per l'anno 2026, euro 400.000,00 di cui 280.000,00 di spesa corrente e 120.000,00 di spesa di investimento.

Di seguito, lo schema di dettaglio della copertura finanziaria:

Missione Programma Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to disponibile anno 2024	Stanziamen- to disponibile anno 2025	Stanziamen- to disponibile anno 2026	Nota
Missione 1 Programma 1 Titolo 1	201011012 3	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità - fondi interamente disponibili alla data di approvazione della proposta.
Missione 1 Programma 1 Titolo 2	201012000 4	CONTRIBUTI PER SPESE DI INVESTIMENTO A SOSTEGNO DELL'INFORMAZIONE LOCALE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	Stanziamen- to già iscritto nel bilancio vigente per la medesima finalità - fondi interamente disponibili alla data di approvazione della proposta.
		Totale complessivo	400.000,00	400.000,00	400.000,00	

Il comma 3 dispone l'azzeramento delle relative autorizzazioni nella Tabella E della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024-2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)).

Il comma 4 rinvia, per gli esercizi finanziari successivi, alle autorizzazioni di spesa disposte con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

Il comma 5 autorizza la Giunta a procedere con le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 8 (Disposizioni transitorie)

L'articolo definisce le disposizioni transitorie, stabilendo che in sede di prima applicazione, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

Articolo 9 (Abrogazione)

L'articolo abroga la legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale).

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.

Articolo 10 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo dispone l'urgenza.

La norma non comporta oneri in quanto ha natura ordinamentale.